



COMUNE di CAMPI BISENZIO  
CITTA' METROPOLITANA di FIRENZE

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
CON I POTERI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 29.12.2022



## INDICE

### TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Oggetto
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Individuazione delle aree
- Art. 4 - Installazione in occasione di eventi organizzati da privati o associazioni
- Art. 5 - Installazione su aree private
- Art. 6 - Aree destinate allo stazionamento di mezzi di abitazione e carriaggi
- Art. 7 - Concessione delle aree
- Art. 8 - Condizioni per l'esercizio dell'attività
- Art. 9 - Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante
- Art. 10 - Dichiarazione di corretto montaggio
- Art. 11 - Verifiche periodiche
- Art. 12 - Obblighi dell'assegnatario
- Art. 13 - Sospensione e revoca delle concessioni
- Art. 14 - Diritti di istruttoria e garanzie
- Art. 15 - Attività commerciali e di somministrazione

### TITOLO II - PARCHI DI DIVERTIMENTO

- Art. 16 - Organico dei parchi di divertimento
- Art. 17 - Richiesta di partecipazione
- Art. 18 - Determinazione e approvazione della graduatoria
- Art. 19 - Concessione dell'area agli assegnatari
- Art. 20 - Mancata partecipazione
- Art. 21 - Sostituzione dell'attrazione
- Art. 22 - Successione nell'esercizio e trasferimento

### TITOLO III - ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

- Art. 23 - Concessione
- Art. 24 - Procedura ed obblighi

### TITOLO IV - TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE - BALLI A PALCHETTO

- Art. 25 – Disposizioni generali
- Art. 26 - Autorizzazione
- Art. 27 - Rinuncia al plateatico
- Art. 28 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività
- Art. 29 - Disciplina d'uso
- Art. 30 - Sospensione e revoca della concessione

### TITOLO V - CIRCHI

- Art. 31 - Disposizioni generali
- Art. 32 - Autorizzazione di plateatico
- Art. 33 - Rinuncia al plateatico
- Art. 34 - Obblighi dell'imprenditore circense
- Art. 35 - Utilizzo di animali in spettacoli circensi
- Art. 36 - Disciplina d'uso
- Art. 37 - Sospensione e revoca della concessione

### TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 38 - Sanzioni



Comune di Campi Bisenzio  
Città Metropolitana di Firenze

Art. 39 - Attività di vigilanza e controllo

Art. 40 - Norme transitorie

Art. 41 - Norme finali



## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la concessione di aree comunali e l'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante ai sensi della legge n. 337 del 18/03/1968 ed ai sensi del Decreto Ministeriale 18/05/2007 e successive modifiche e integrazioni.
2. Sono considerati spettacoli viaggianti le attività spettacolari, i trattenimenti e le attrazioni, allestiti per mezzo di attrezzature mobili, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi permanenti, anche se in maniera stabile e/o in occasione di feste o fiere locali e parchi divertimento organizzati. Sono parimenti considerati spettacoli viaggianti quelli allestiti su area privata, i quali soggiacciono alla presente regolamentazione, compatibilmente con la disciplina vigente in materia.
3. Per tipologie e categorie s'intendono quelle identificate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali "elenco delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti" di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.

### Art. 2 - Definizioni

1. Per attività di spettacolo viaggiante di intendono: attività spettacolari, trattenimenti e attrazioni, allestite mediante attrezzature mobili, o installate stabilmente, all'aperto o al chiuso, ovvero in parchi di divertimento. Tale attività sono quelle classificate per tipologia con Decreto del Ministro per i Beni e Attività Culturali ai sensi dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n. 337.
2. Per attrazione s'intende: una singola attività dello spettacolo viaggiante compresa nella sezione I dell'apposito elenco ministeriale (autoscontro, giostra per bambini, ecc.) e rispondente a quanto previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007 relativamente alla registrazione e al codice identificativo delle attività. Per l'individuazione di un'attrazione si fa riferimento alla denominazione della stessa contenuta nella registrazione effettuata dal Comune competente al rilascio del codice identificativo. Le attrazioni dello spettacolo viaggiante si dividono, ai sensi del Decreto Ministeriale suddetto in: Piccole attrazioni a funzionamento semplice , Piccole, Medie e Grandi Attrazioni.
3. Per parco di divertimento s'intende un complesso di attrazioni, trattenimenti ed attrezzature dello spettacolo viaggiante rispondente alle tipologie previste nell'elenco di cui all'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337, destinato allo svago, alle attività ricreative e ludiche, insistente su una medesima area e per il quale è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni.
4. Per attrazione novità si intendono quelle attrazioni, inserite nell'elenco Ministeriale di cui all'art. 4 della L. 337/68, che non hanno alcuna caratteristica peculiare in comune con altre precedentemente autorizzate sul territorio comunale e che non costituiscono Innovazioni o modificazioni di attrazioni esistenti. Dopo la prima partecipazione le attrazioni perdono il requisito di novità.
5. Per piccolo complesso di attrazioni si intende il contestuale esercizio sulla stessa area di più attrazioni che non costituiscono nel loro insieme parco di divertimento.
6. Per "Circo equestre" si intende un complesso di attrezzature mobili costituite principalmente da un tendone di misure diverse, sostenuto da pali centrali, sotto il quale è collocata una pista sui cui si esibiscono artisti, clown, ginnasti, acrobati, animali. Il pubblico che assiste è in genere collocato



intorno alla pista.

7. Per "balli a palchetto" o "balere" sono spettacoli che prevedono l'utilizzo di pedane o piste in legno, mobili, di regola recintate e coperte da strutture mobili, quali tendoni o padiglioni. Al loro interno essere collocati tavoli e sedie e servizi vari per il comfort di coloro che partecipano.
8. Per "teatri viaggianti" o "teatri di burattini/marionette" si intendono quelle attrezzature mobili contenenti palcoscenico con platea o platea all'aperto.
9. Per "spettacoli da strada" si intende quell'attività spettacolare senza l'impiego di palcoscenico, di platea od altre apprezzabili attrezzature, con il pubblico disposto in cerchio, ovvero svolto in modo itinerante con il pubblico in movimento. Tali attività non sono soggette ad autorizzazione per la concessione delle aree ai sensi dell'art. 34 del regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale.

### **Art. 3 - Individuazione delle aree**

1. Nel territorio comunale viene allestito, annualmente, un luna park di primavera (coincidente con il periodo quaresimale).
2. L'assegnazione di spazi per le attività di cui all'art. 1 può avvenire nell'ambito di parchi unitari, istituiti in periodi specifici dell'anno, o mediante assegnazione di singoli spazi autonomi.
3. L'elenco delle aree comunali disponibili per l'installazione delle attività dello spettacolo viaggiante e dei parchi divertimento, è individuato con deliberazione della Giunta Comunale in ottemperanza all'art. 9 della L. n. 337/68 nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti ed è redatto compatibilmente con il piano di protezione civile; l'elenco delle aree è aggiornato almeno una volta all'anno. In nessun caso possono essere occupate le aree indicate nel Piano di Protezione Civile Comunale come "aree di attesa" o "Z.A.E" (zona atterraggio elicotteri).
4. In caso di mancato aggiornamento si intendono confermate le aree deliberate l'anno precedente.

### **Art. 4 - Installazione in occasione di eventi organizzati da privati o associazioni**

1. Singole giostre o complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi dove si svolgano manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le aree pubbliche devono essere previste nell'elenco delle aree di cui all'art. 3. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare ai fini dell'agibilità dell'area.
2. I singoli esercenti dovranno presentare la documentazione prevista almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione a cui si intende partecipare e comunque nel rispetto dei termini per la programmazione annuale degli eventi di cui al disciplinare "per l'organizzazione di eventi nel territorio comunale di Campi Bisenzio; agli stessi verrà rilasciata la licenza di esercizio prevista dal TULPS.
3. Il rilascio dell'autorizzazione prevista dal presente articolo nell'ambito di feste organizzate da terzi, non potrà formare oggetto di alcuna graduatoria.



## **Art. 5 - Installazione su aree private**

1. L'installazione di parchi di divertimento, circhi, piccoli complessi di attrazioni e attrazioni singole su aree private, è autorizzata nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, delle norme del presente Regolamento, nonché nel rispetto degli altri atti, piani e regolamenti dell'Ente.
2. Alla richiesta/SCIA dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal proprietario con la quale lo stesso autorizza l'installazione sull'area di proprietà, sollevando il Comune da ogni responsabilità per eventuali danni.
3. Il proprietario dell'area dovrà comunque assumersi la responsabilità della rimessa in pristino dello stato dei luoghi al termine dell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante.
4. E' fatta salva la verifica della compatibilità dell'area per l'installazione di dette attività sotto il profilo urbanistico, paesaggistico, edilizio e ambientale, previo parere/nulla osta dell'ufficio competente.

## **Art. 6 - Aree destinate allo stazionamento di mezzi di abitazione e carriaggi**

1. Con deliberazione di Giunta Comunale sono individuate le aree disponibili per lo stazionamento di mezzi di abitazione, quali caravan o case mobili, e carriaggi degli esercenti lo spettacolo viaggiante autorizzati ad operare sul territorio comunale, nonché le modalità e i limiti entro i quali lo stesso è ammesso.
2. All'atto della domanda di partecipazione, deve essere dichiarato il numero dei caravan o case mobili con le relative misure.
3. Nel caso in cui lo stesso esercente possieda più di un'attrazione non sono ammessi più di due mezzi di abitazione.
4. Non è ammessa la presenza all'interno dell'area adibita allo spettacolo viaggiante di caravan, case mobili od altro tipo di ricovero abitativo.
5. L'occupazione di tali aree con i suddetti mezzi non può avvenire prima di 8 giorni dall'inizio del parco divertimenti e deve terminare non oltre 6 giorni dalla fine.
6. Il Comune provvederà, su richiesta e contestualmente alla consegna del provvedimento di assegnazione, appositi contrassegni per ogni mezzo ai seguito, che dovrà essere esposto in modo ben visibile per consentire i relativi controlli.
7. Sono a carico degli operatori tutti i costi inerenti le forniture idrica e di energia elettrica, nonché gli oneri per la pulizia e la raccolta e smaltimento dei rifiuti, eventualmente dovuti in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa comunale.
8. Gli operatori sono obbligati ad effettuare la raccolta differenziata con le modalità previste nel comune di Campi Bisenzio sia presso le attrazioni, sia presso i mezzi di abitazione.
9. I carriaggi a servizio delle attrazioni sono ammessi nell'area adibita allo spettacolo viaggiante solo per il tempo necessario al montaggio. Fanno eccezione i camion dotati di gruppo elettrogeno od altri impianti, indispensabili per il corretto funzionamento dell'attrazione, la cui presenza nell'area può essere ammessa dietro apposita richiesta del titolare e verifica da parte dell'ufficio competente.



## **Art. 7 - Concessione delle aree**

1. La concessione delle aree per l'installazione delle attrazioni dello spettacolo viaggiante, dei circhi e dei parchi divertimenti è rilasciata dall'amministrazione comunale ai soggetti muniti della licenza di cui all'art. 69 del TULPS ed è subordinata al pagamento degli oneri previsti da Leggi, Regolamenti e/o atti deliberativi vigenti. E' ammessa la rappresentanza ai sensi dell'art 8 del TULPS.
2. La concessione dell'area non costituisce autorizzazione all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.
3. Non potrà essere effettuata alcuna occupazione senza la preventiva concessione.
4. Non è ammessa la contemporanea presenza di due o più parchi di divertimento sul territorio comunale, indipendentemente dalla natura delle aree (pubbliche o private). Non può essere rilasciata nessuna autorizzazione di spettacolo viaggiante (ad esclusione delle singole attrazioni) 30 giorni prima dalla chiusura della manifestazione precedente. Potranno essere autorizzate in concomitanza con un parco divertimenti, solo singole attrazioni a condizione che le stesse siano collocate ad una distanza non inferiore a un chilometro misurata in base al percorso pedonale più breve.
5. Alla consegna dell'area verrà redatto dall'Ufficio competente apposito verbale che farà fede delle condizioni dell'area al fine dello svincolo delle garanzie prestate, al momento della riconsegna dell'area.
6. Il concessionario risponde per il proprio operato e per quello di dipendenti e collaboratori se dallo stesso derivino danni ad altri. Ogni responsabilità per i danni causati e derivati, sia direttamente che indirettamente, ivi incluse le fasi di accesso, montaggio, smontaggio e allontanamento, è a totale carico del concessionario. L'Amministrazione comunale non si assume responsabilità alcuna verso il concessionario e verso terzi per qualsiasi imprevisto derivante dall'occupazione del suolo e dall'installazione, esercizio e smontaggio delle attrazioni.
7. L'area concessa, qualora rientrante nel Piano di Protezione Civile e non qualificata come "aree di attesa" o "Z.A.E.", dovrà essere resa disponibile e libera entro le 48 ore dalla richiesta del Sindaco o del Responsabile del Servizio Protezione Civile Comunale in caso di emergenza.

## **Art. 8 - Condizioni per l'esercizio dell'attività**

1. L'esercizio dell'attività di spettacolo è subordinato al possesso della licenza di esercizio e del titolo di concessione del suolo pubblico o della disponibilità di aree private che presentino le caratteristiche idonee per lo svolgimento di dette attività.
2. Per esercitare temporaneamente le attività disciplinate dal presente regolamento, in capo al richiedente devono risultare:
  - Cittadinanza italiana, cittadinanza di uno stato membro dell'Unione Europea o cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti;
  - possesso dei requisiti morali,
  - copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di persone e cose;
  - presentazione delle garanzie previste di cui all'art. 14 del presente regolamento;



- titolarità di licenza valida per l'esercizio dell'attività di operatore dello spettacolo viaggiante rilasciata dal Comune di residenza o di sede legale della ditta;
  - libretto di uso e manutenzione, il logbook aggiornato con le verifiche periodiche annuali, correttamente compilati ai sensi del D.M. 18/05/2007;
  - collaudo annuale dell'attrazione.
3. Le attrazioni e la struttura dello spettacolo circense devono essere muniti del Codice Identificativo previsto dal Decreto Ministeriale 18/05/2007.

### **Art. 9 - Requisiti tecnici delle attrazioni dello spettacolo viaggiante**

1. Ogni nuova attrazione dello spettacolo viaggiante, per ottenere la concessione dell'area, fatti salvi gli adempimenti previsti da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, deve essere, ai fini della sicurezza, progettata, costruita, collaudata ed utilizzata secondo quanto previsto dalle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normazione nazionali o europei o, in assenza, da standard di buona tecnica di riconosciuta validità.
2. Le attività dello spettacolo viaggiante esistenti sul territorio nazionale comprese per tipologia nell'elenco di cui alla sezione I dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n. 337, poste in esercizio prima dell'entrata in vigore del DM 18/05/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" devono essere registrate e munite di codice identificativo.

### **Art. 10 - Dichiarazione di corretto montaggio**

1. Il montaggio, lo smontaggio e la conduzione di ogni attività devono essere effettuati secondo le istruzioni fornite dal costruttore nel manuale di uso e di manutenzione, nonché in ottemperanza alle norme tecniche di cui al D.M. 19/08/1996.
2. Il corretto montaggio di ciascuna attività deve essere attestato con una specifica dichiarazione sottoscritta dal gestore, purché in possesso dei requisiti di cui al comma 3, oppure da professionista abilitato. Essa riguarda tutti gli aspetti di sicurezza, compreso quello relativo ai collegamenti elettrici in tutti i casi di installazioni effettuate in aree o parchi attrezzati ove sia già presente un impianto di terra e l'erogazione dell'energia elettrica avvenga, per ciascuna attività, da apposito quadro dotato di tutte le protezioni, compreso l'interruttore differenziale. Negli altri casi, compreso quello in cui è presente il solo contatore della società erogatrice, la dichiarazione di corretto montaggio deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico di alimentazione dell'attività, a firma di tecnico abilitato.
3. Ai fini della legittimazione a firmare la dichiarazione di corretto montaggio di cui al comma 2, il gestore dell'attività deve frequentare, con esito positivo, un apposito corso di formazione teorico-pratica, le cui modalità di svolgimento sono stabilite con decreto del Ministero dell'interno, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di esperienza maturato dal gestore nelle attività di spettacolo viaggiante.

### **Art. 11 - Verifiche periodiche**

1. Ogni attività, successivamente al primo utilizzo, deve essere oggetto delle verifiche previste nel manuale di uso e manutenzione e, in ogni caso, di almeno una verifica annuale da parte di tecnico abilitato sulla idoneità delle strutture portanti, degli apparati meccanici, idraulici ed elettrici/elettronici e di ogni altro aspetto rilevante ai fini della pubblica e privata incolumità. Le





risultanze delle verifiche devono essere riportate, a cura del gestore, sul libretto dell'attività. Il manuale di uso e manutenzione e il libretto dell'attività devono essere a disposizione degli organi di controllo locali.

## **Art. 12 - Obblighi dell'assegnatario**

1. Il concessionario, ai fini dell'esercizio dell'attività, dovrà produrre la documentazione di cui agli artt. 8 - 9 - 10 -11 del presente regolamento, oltre a dichiarazione/attestazione dei requisiti acustici o valutazione impatto acustico se dovuta, nonché ottemperare a quanto diversamente richiesto dalla Commissione di Vigilanza, ove sia prevista.
2. Il concessionario deve inoltre:
  - a) provvedere a proprie spese e tramite i servizi competenti, alla raccolta ed allo smaltimento dei rifiuti nonché alla pulizia dell'area.
  - b) rispettare gli orari di apertura e chiusura prescritti;
  - c) contenere le emissioni sonore nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia
  - d) mantenere l'area assegnata in condizioni di pulizia e decoro
  - e) esporre in modo chiaro e ben visibile (sul fronte della cassa, o comunque in modo che sia facilmente leggibile dagli interessati) il cartellino prezzi
  - f) restituire l'area, ad avvenuto smontaggio dell'attrazione, nelle medesime condizioni in cui è stata ricevuta;
  - g) divieto di circolazione dei veicoli all'interno dell'area dello spettacolo viaggiante, ad esclusione dei fornitori e dei mezzi di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - h) rispettare ogni vigente normativa per l'esercizio di attività comportante l'utilizzo di animali. E' vietata la posta in palio di pesci o altri animali.

## **Art. 13 - Sospensione e revoca delle concessioni**

1. . La concessione delle aree può essere revocata in qualsiasi momento per inosservanza delle condizioni previste dal presente regolamento e/o dall'atto di concessione nonché dal Sindaco per ragioni di pubblica sicurezza e incolumità pubblica.
2. Sono fatte salve le disposizioni previste nel regolamento per l'occupazione del suolo pubblico ed in caso di mancato pagamento entro i termini previsti potrà altresì essere sospesa o revocata la concessione per l'esercizio dell'attività.

## **Art. 14 - Diritti di istruttoria e garanzie**

1. Con separato atto dell'Amministrazione Comunale sono istituiti i diritti di istruttoria per le pratiche di spettacolo viaggiante.
2. A garanzia di eventuali danni causati all'area e alle infrastrutture, potrà essere richiesto deposito cauzionale e/o fideiussione bancaria o assicurativa. L'importo della garanzia è stabilito con separato atto dell'Amministrazione Comunale. La garanzia è prestata anche ai fini del recupero di somme dovute per forniture idrica e di energia elettrica, nonché per la pulizia e la raccolta e smaltimento dei rifiuti eventualmente sostenuti dall'amministrazione in luogo dei concessionari dell'area.

## **Art. 15 - Attività commerciali e di somministrazione**

1. Sono considerate attività complementari ai parchi di divertimento e/o complessi di attrazione le



attività commerciali e di ristorazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di commercio e somministrazione su aree pubbliche ed in materia igienico-sanitaria.

2. Le prescrizioni previste per le attrazioni dello spettacolo viaggiante, sia per l'inoltro delle domande di partecipazione che per l'installazione, l'esercizio e lo smontaggio, valgono anche per le strutture di ristorazione.
3. Ad eccezione delle singole attrazioni, la collocazione di tali attività deve essere inserita nell'organico dello spettacolo viaggiante e deve essere effettuata, in modo tale da non ostacolare la sistemazione delle attrazioni.
4. Possono essere ammesse attività del settore non alimentare in misura non superiore al 7% dell'organico complessivo del parco di divertimento.



## **TITOLO II - Parchi di divertimento**

### **Art. 16 - Organico dei parchi di divertimento**

1. L'organico del Parco di divertimento è costituito dal numero e dalla tipologia di attrazioni ammesse ed installabili nelle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. L'organico del Parco di divertimento deve tenere conto della dimensione dell'area ospitante rispetto all'ingombro delle attrazioni ivi collocabili in modo da assicurare la salvaguardia delle misure di sicurezza atte a garantire la pubblica incolumità.
2. Attività complementari sono ammesse nella misura prevista dall'art 15 del presente regolamento, secondo un criterio di equa distribuzione tra banchi di vendita e somministrazione.
3. Ai fini del presente articolo sono ammissibili le attrazioni che risultano nella stessa tipologia o tipo ricomprese nella stessa classificazione ministeriale nonché quelle che presentano caratteristiche tecniche, funzionali ed estetiche uguali o simili indipendentemente dalla categoria in cui sono classificate.
4. Ai fini della qualificazione del Parco di divertimenti dovrà essere assicurata, laddove possibile, almeno la presenza di un'attrazione per ogni categoria (grande - media - piccola) nonché favorita la presenza di attrazioni "novità". Deve essere altresì assicurata anche l'offerta di attrazioni per bambini.
5. La concessione di posteggio per l'attrazione novità non comporta l'acquisizione di alcun punteggio e non vale ai fini di eventuali graduatorie.

### **Art. 17 - Richiesta di partecipazione**

1. Le richieste di partecipazione al parco di divertimento è trasmessa tramite Sportello Unico Attività produttive (SUAP) secondo la modulistica in uso.
2. Entro il 30 giugno per parchi invernali ed entro il 30 novembre per parchi di primavera di ciascun anno l'Amministrazione procede all'indizione per la formazione di una graduatoria di partecipazione a parchi di divertimento.
3. Ai fini della partecipazione alla formazione della graduatoria, la domanda deve essere completa dei requisiti necessari per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 8 del presente regolamento, ad eccezione delle garanzie di cui all'art. 14, oltre a planimetria dell'attrazione con evidenziato l'ingombro. Solo ad avvenuta assegnazione dell'area, la domanda dovrà essere completata anche dalla garanzia prevista nonché dal piano di sicurezza/emergenza contestualizzato nel parco di divertimento.

### **Art. 18 - Determinazione e approvazione della graduatoria**

1. Sulla base delle domande pervenute, viene determinata - con apposito provvedimento - la graduatoria per l'assegnazione degli spazi, tenendo conto delle attrazioni previste per tipologia e del punteggio attribuito al richiedente, così articolato:
  - a) 10 punti per ogni anno di partecipazione dell'attrazione sul territorio comunale non legata a manifestazioni di cui all'art. 4 del presente regolamento, calcolata a partire dall'anno 2015;
  - b) 5 punti per mancata partecipazione a causa di malattia, forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovato, calcolata a partire dall'anno 2015;
  - c) 2 punti per ogni domanda regolarmente presentata per successive edizioni della



manifestazione a cui non è conseguita la partecipazione.

2. La graduatoria sarà articolata secondo la seguente tipologia di attrazioni, nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 16 comma 4 e 5:
  - piccole attrazioni a funzionamento semplice;
  - piccole attrazioni,
  - medie attrazioni;
  - grandi attrazioni.
3. A parità di punteggio la precedenza è accordata a colui che ha maggiore anzianità di appartenenza alla categoria, documentabile mediante iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato.
4. La graduatoria approvata è pubblicata per 15 giorni all'Albo Pretorio e sul sito web istituzionale dell'Ente. Entro il termine di 15 giorni dalla pubblicazione potranno essere presentate memorie/osservazioni. La graduatoria si considera definitivamente approvata qualora decorso il termine suddetto non risulti pervenuta alcuna richiesta di riesame.

#### **Art. 19 Concessione dell'area agli assegnatari**

1. La concessione dell'area è rilasciata dall'Amministrazione Comunale ai singoli assegnatari, in base alla graduatoria definitivamente approvata.
2. Sono fatti salvi gli adempimenti relativi ai titoli abilitativi all'esercizio dell'attività, che rimane disciplinata dagli artt. 68 e 69 del TULPS e del relativo regolamento di esecuzione nonché dalla Legge n. 337 del 18 marzo 1968.

#### **Art. 20 Mancata partecipazione**

1. La rinuncia alla concessione o la mancata partecipazione al parco di divertimento nei 7 (sette) giorni antecedenti l'inizio della manifestazione, ad esclusione delle ipotesi di malattia, forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovato, comporterà la perdita di eventuali punteggi attribuibili per l'anno in corso e determinerà la perdita dell'intero punteggio al solo fine della graduatoria successiva. La rinuncia o mancata partecipazione per due anni consecutivi, ad esclusione delle ipotesi di malattia, forza maggiore o stato di necessità debitamente comprovato, comporterà l'esclusione dalla graduatoria.
2. Le aree che in seguito alla mancata partecipazione si rendono libere, almeno 15 giorni prima dell'inizio del Parco di divertimento, saranno assegnate, fermo restando il rispetto dell'organico del parco, in base alla graduatoria approvata. Qualora la mancata partecipazione venga comunicata dopo il suddetto termine di 15 giorni, l'ufficio competente procederà ad una nuova assegnazione, solo se ciò è compatibile con l'attività istruttoria in corso.

#### **Art. 21 - Sostituzione dell'attrazione**

1. Per sostituzione di un'attrazione si intende:
  - a) la sostituzione di un'attrazione con altra di tipo e caratteristiche uguali secondo le definizioni previste dal Decreto del Ministro per i Beni e Attività Culturali ai sensi dell'art. 4 della Legge 18/03/1968 n. 337;
  - b) la sostituzione di un'attrazione con altra con denominazione Ministeriale completamente



diversa.

2. La richiesta di sostituzione dell'attrazione deve essere presentata all'atto della domanda di partecipazione.
3. Condizione inderogabile all'accoglimento della domanda di sostituzione in entrambe le ipotesi di cui al comma 1) è che la superficie occupata rimanga pressoché inalterata. Tuttavia, compatibilmente con lo spazio disponibile, può essere concessa una superficie maggiore fino ad un massimo del 30% - 20% - 10% rispettivamente per le piccole, medie e grandi attrazioni.
4. Di norma la sostituzione è concessa in via prioritaria con attrazione con la stessa denominazione ministeriale a quella sostituita; la sostituzione è tuttavia ammessa solo con attrazioni che non siano uguali ad attrazioni già presenti in organico.
5. In deroga a quanto previsto al comma 2) la richiesta di sostituzione è ammissibile in caso di guasti o gravi danni subiti dall'attrazione adeguatamente documentati.
6. Non è ammessa la sostituzione di piccole attrazioni a funzionamento semplice di cui Decreto del Ministro per i Beni e Attività Culturali ai sensi dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n. 337 con attrazioni di altro tipo..

## **Art. 22 - Successione nell'esercizio e trasferimento**

1. La successione nell'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante nelle graduatorie di cui al presente regolamento avviene mortis causa o per atto fra vivi. In caso di decesso del titolare dell'attrazione, il punteggio acquisito deve ritenersi interamente trasferito all'erede legittimo che subentra nella gestione.
2. In caso di trasferimento dell'attrazione per atto tra vivi, il nuovo titolare subentra nella posizione di graduatoria del cedente. L'atto di cessione deve essere pubblico e il subentrante deve aver ottenuto la voltura degli atti di registrazione e di assegnazione del codice identificativo delle attrazioni acquistate.



## **TITOLO III - ATTRAZIONI SINGOLE E PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI**

### **Art. 23 - Concessione**

1. E' consentita l'installazione di attrazioni singole o piccoli complessi di attrazioni sulle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. Per domande presentate sulla stessa area si procederà alla concessione tenendo conto rispettivamente dell'anzianità sul territorio e dell'anzianità di iscrizione alla Camera di Commercio. A parità di punteggio si procederà a sorteggio.
2. Sono considerati piccoli complessi di attrazione, per i quali non è prevista una organizzazione, comunque costituita, di servizi comuni, un gruppo di attrazioni non superiori a sette, di cui massimo 3 appartenenti alla categoria media attrazione di cui all'elenco approvato con Decreto del Ministro per i Beni e Attività Culturali ai sensi dell'art 4 della Legge 18/03/1968 n. 337. Sono escluse le grandi attrazioni.
3. La concessione è temporanea, di durata non superiore a 90 giorni, prorogabili. L'attrazione deve essere integralmente rimossa entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio dei manufatti.
4. Per singole attrazioni, da installare in parchi urbani, in zone a verde e in altre aree idonee secondo lo strumento di governo del territorio, possono essere rilasciate concessioni permanenti, previo bando, su conforme deliberazione della Giunta Comunale.
5. La Giunta Comunale può altresì consentire, in occasione di manifestazioni organizzate dal Comune e festività civili o religiose, l'installazione di attrazioni di spettacolo viaggiante.

### **Art. 24 - Procedura ed obblighi**

1. L'interessato deve presentare domanda almeno 60 giorni prima del periodo richiesto al SUAP del Comune di Campi Bisenzio.
2. Per effetto della concessione di suolo, il concessionario assume i seguenti obblighi:
  - fornire al pubblico l'attività per cui ha richiesto la concessione e non altra;
  - mantenere sempre pulita ed in perfetto stato di decoro l'area concessa;
  - garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per l'utilizzo delle attrazione sia per la permanenza in prossimità delle stessa;
  - rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;
  - rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività.
3. E' vietato sub concedere l'area a terzi.
4. La violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre alle sanzioni di cui all'art. 38 del presente regolamento, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.



## **TITOLO IV - TEATRI VIAGGIANTI - ESIBIZIONI DI AUTO E MOTO ACROBATICHE -BALLI A PALCHETTO**

### **Art. 25 - Disposizioni generali**

1. Sono definite attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto, quelle previste nell'elenco di cui all'art. 4 della L. 18/3/68 n. 337 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'installazione è consentita nelle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per tali attività.
3. Non sono concesse più di due manifestazioni annuali, con il vincolo che tra due manifestazioni successive intercorra un periodo di almeno 90 giorni e subordinatamente alla non richiesta di plateatico da parte di circhi. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente.
4. La concessione e l'autorizzazione temporanea per tali attività è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di giorni 20 (compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture).

### **Articolo 26 - Autorizzazione**

1. La richiesta per attività di teatri viaggianti, esibizioni di auto e moto acrobatiche, balli a palchetto deve essere presentata al SUAP del Comune di Campi Bisenzio entro 90 giorni dalla data prevista di inizio della manifestazione. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
2. La domanda dovrà contenere oltre a quanto previsto dall'art. 8:
  - indicazione dell'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla. Il periodo deve essere comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio strutture;
  - elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento;
  - relazione, anch'essa firmata da tecnico abilitato, sulla capienza di spettatori, numero di addetti, numero e dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo;
  - Il programma degli spettacoli.
3. Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'interno della categoria di appartenenza dell'attività.
4. Dell'accoglimento o del diniego dell'istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda.
5. Ai concessionari è richiesto, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 14 del regolamento. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.
6. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone unico patrimoniale.



7. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine di 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
8. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 27 - Rinuncia al plateatico**

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare e idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. Nei seguenti casi il concessionario non potrà svolgere attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Campi Bisenzio nell'anno in corso e in quello successivo:
  - a) rinuncia alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune;
  - b) mancato versamento degli importi previsti dal presente Regolamento;
  - c) non rispetto dei tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio;
  - d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere.
3. L'amministrazione comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altro richiedente.

### **Art. 28 - Obblighi relativi all'espletamento dell'attività**

1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga a:
  - a) rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
  - b) concludere gli spettacoli non oltre le ore 24;
  - c) garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori;
  - d) rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;
  - e) tenere sempre l'area in condizioni di decoro e pulizia;
  - f) assicurare idonee condizioni di tenuta degli animali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di tutela stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente;
  - g) garantire la disponibilità di idonei servizi igienici, mantenuti in condizioni di costante pulizia;
  - h) restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento.
2. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.
3. Ove necessario per l'esercizio delle attività ed in conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli.
4. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.





### **Art. 29 - Disciplina d'uso**

1. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.

### **Articolo 30 - Sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
2. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitarie impartite dalla A.S.L. e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.



## TITOLO V - CIRCHI

### Art. 31 - Disposizioni generali

1. Si definiscono attività circensi quelle previste dalla L. 337/68, dalle circolari Ministeriali n. 4 del 4/6/86 e del 27/9/89 n. 4803/30 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'installazione di circhi è consentita nelle aree individuate ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento. In aree private non viene concessa nessuna autorizzazione per attività circense.
3. Non sono concesse più di due manifestazioni annuali di circhi, con il vincolo che tra due manifestazioni successive intercorra un periodo di almeno 90 giorni. Nel caso di domande concorrenti, per lo stesso periodo, l'ordine di precedenza è dato dall'ordine di ricezione della domanda al protocollo dell'Ente.
4. La concessione e l'autorizzazione temporanea per le attività circensi è rilasciata dall'Amministrazione Comunale per la durata massima di giorni 20 (compreso il montaggio e lo smontaggio delle strutture).

### Art. 32 - Autorizzazione di plateatico

1. La richiesta per circo deve essere presentata al SUAP del Comune di Campi Bisenzio entro 90 giorni dalla data prevista di inizio dell'attività. Il mancato rispetto dei termini sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda e l'archiviazione della stessa.
2. La domanda dovrà contenere oltre a quanto previsto dall'art. 8:
  - indicazione dell'ubicazione dell'area ed il periodo per il quale si intende occuparla. Il periodo deve essere comprensivo dei tempi di montaggio e smontaggio strutture;
  - elaborato planimetrico, firmato da tecnico abilitato, relativo alla distribuzione delle varie componenti costitutive dell'insediamento, diametro del tendone;
  - relazione, anch'essa firmata da tecnico abilitato, sulla capienza di spettatori, numero di addetti, numero e dimensione di ingombro delle attrezzature e dei mezzi tecnici necessari per lo spettacolo e per la permanenza nel luogo;
  - Il programma degli spettacoli;
  - in caso di presenza di animali dovrà essere fornito altresì l'elenco completo e aggiornato del numero di esemplari per tipologia e specie autorizzate ad essere trasportati e/o ospitati e dichiarazione circa l'impegno al rispetto dei criteri stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente del 13.4.2006 nonché delle vigenti norme per il benessere animale.
3. Il Comune provvede all'assegnazione dell'area in base all'ordine cronologico di presentazione delle istanze all'interno della categoria di appartenenza dell'attività circense, come definito nella circolare dell'ex Ministero del Turismo e dello Spettacolo n. 4804 del 27.09.1989 dando priorità alle attività inserite nelle categorie più alte. In assenza di domande di circhi con più alta qualificazione verranno considerate le richieste della categoria immediatamente inferiore. In caso di ulteriore parità all'interno della stessa categoria, viene data preferenza ai circhi che non utilizzino animali a scopo di spettacolo.
4. Per i circhi italiani il requisito di categoria dovrà essere posseduto oltre che per l'anno in cui viene presentata la domanda, per l'anno precedente, e mantenuto anche al momento del rilascio della concessione di suolo pubblico e risultare dall'autorizzazione di operatore di spettacolo



viaggiante valida su tutto il territorio nazionale e dal certificato di registrazione e assegnazione del codice identificativo. Per i circhi stranieri dovrà risultare da un documento equipollente.

5. Dell'accoglimento o del diniego dell'istanza sarà resa comunicazione al richiedente tramite PEC almeno trenta giorni prima della data per cui è stata richiesta l'installazione. Qualora la domanda sia incompleta, il responsabile del procedimento lo comunica tramite PEC al richiedente entro quindici giorni, indicando le cause di irregolarità o di incompletezza. La mancata integrazione, nel termine di quindici giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione, comporterà l'archiviazione della domanda.
6. Ai concessionari è richiesto, prima del rilascio della concessione, un deposito cauzionale ai sensi dell'art. 14 del regolamento. Il mancato pagamento del sopra menzionato deposito equivale alla rinuncia del plateatico.
7. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento anticipato del canone unico patrimoniale.
8. Il concessionario conferma la propria partecipazione o la sua rinuncia entro il termine di 20 giorni prima dell'inizio dell'attività.
9. E' a carico dei concessionari l'onere di munirsi di apposita polizza assicurativa, agli effetti della responsabilità civile verso terzi.

### **Art. 33 - Rinuncia al plateatico**

1. Una volta comunicato l'accoglimento della domanda, la rinuncia al plateatico sarà considerata giustificata solo nei seguenti casi:
  - a) gravi malattie certificate del titolare, coniuge o figli;
  - b) situazioni impreviste e imprevedibili non addebitabili a colpa o dolo del titolare e idoneamente documentate;
  - c) guasti o gravi danni subiti agli impianti certificati da tecnico abilitato attraverso perizia giurata.
2. Nei seguenti casi il concessionario non potrà svolgere attività di circo o altra attività di spettacolo viaggiante nel Comune di Campi Bisenzio nell'anno in corso e in quello successivo:
  - a) rinuncia alla concessione senza valida giustificazione, comprovata da relativa documentazione, oltre il termine stabilito dal Comune;
  - b) mancato versamento degli importi previsti dal presente Regolamento;
  - c) non rispetto dei tempi previsti nella concessione relativi al montaggio, inizio, fine e smontaggio;
  - d) fornisca all'Amministrazione Comunale notizie o dichiarazioni non veritiere.
3. L'Amministrazione Comunale, nel caso di rinuncia del concessionario, potrà concedere l'area ad altra ditta circense richiedente.

### **Art. 34 - Obblighi dell'imprenditore circense**

1. Nello svolgimento dell'attività, il gestore si obbliga a:
  - a) rispettare gli obblighi contenuti nell'atto di concessione;
  - b) concludere gli spettacoli non oltre le ore 24;
  - c) garantire adeguate condizioni di sicurezza, sia per la permanenza sia per l'accesso e il deflusso degli spettatori;
  - d) rispettare la normativa vigente in materia di emissioni sonore;



- e) tenere sempre l'area in condizioni di decoro e pulizia;
  - f) assicurare idonee condizioni di tenuta degli animali, nel rispetto delle leggi vigenti e dei criteri di tutela stabiliti dalla Commissione tecnica CITES del Ministero dell'Ambiente;
  - g) garantire la disponibilità di idonei servizi igienici, mantenuti in condizioni di costante pulizia;
  - h) restituire l'area utilizzata nelle condizioni di ricevimento;
2. E' vietato sub-concedere l'area a terzi.
  3. Ove necessario per l'esercizio delle attività e In conformità con la vigente normativa in materia, le attrezzature installate, prima dell'inizio delle attività, devono essere sottoposte a controllo da parte della Commissione di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli.
  4. La violazione degli obblighi e dei divieti posti comporta, oltre alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, l'esclusione della concessione per un anno decorrente dall'accertamento della violazione.

### **Articolo 35 – Utilizzo di animali in spettacoli circensi**

1. Le attività circensi devono ispirarsi ai principi enunciati e alle dichiarazioni degli organismi internazionali preposti alla tutela delle specie animali, in particolare sono sono soggette all'osservanza delle linee guida CITES (convenzione internazionale ratificata con la L. 874/1975), emanate con documento del 13.04.2006 recante criteri per il mantenimento di animali nei circhi e nelle mostre viaggianti, ai sensi della L. 150/92 e della L. 426/98.
2. L'autorizzazione è sempre subordinata all'ottenimento del nulla osta rilasciato dal servizio veterinario ASL competente, come da normativa vigente.
3. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa riferimento al regolamento comunale per la tutela degli animali.

### **Art. 36 - Disciplina d'uso**

1. I concessionari devono presentare le loro attrezzature in condizioni di decoro e sicurezza. Essi rispondono, anche per il personale dipendente, della conduzione dei loro esercizi. Devono evitare qualsiasi motivo di disturbo ed osservare le norme vigenti per il funzionamento degli impianti installati, osservare le norme vigenti e le prescrizioni inserite nella concessione e quelle vigenti in materia igienico-sanitaria.

### **Articolo 37 - Sospensione e revoca della concessione**

1. L'Amministrazione Comunale potrà revocare o negare la concessione nel caso in cui il Circo al momento dell'installazione risulti di categoria inferiore a quella dichiarata nella istanza di concessione.
2. L'Amministrazione Comunale potrà sospendere o revocare per motivi di pubblico interesse la concessione in ogni momento senza preavviso e senza che l'interessato possa avanzare pretese di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo.
3. L'Amministrazione potrà in qualsiasi momento sospendere o revocare la concessione per l'inosservanza dei regolamenti comunali, delle prescrizioni di carattere igienico-sanitari impartite dalla ASL e di tutte le altre che l'Amministrazione Comunale riterrà opportuno impartire di volta in volta nell'atto di concessione.



## **TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Art. 38 - Sanzioni**

1. Fermo restando l'applicazione delle sanzioni del Testo Unico di Leggi Pubblica Sicurezza (R.D. 18/06/1931 n. 773), e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la violazione degli obblighi o dei divieti posti comporta, oltre l'applicazione delle sanzioni accessorie come disciplinate nel presente regolamento, le sanzioni pecuniarie individuate ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, introdotto dall'articolo 16 della L. 16/01/2003 n. 3.
2. Le sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni del presente regolamento, sono applicate sulla base dei principi di cui alla L. 24/11/1981 n. 689 e L.R.T. 28/12/2000 n. 81.
3. Gli atti di accertamento ed il procedimento sanzionatorio sono altresì disciplinati dalle delibere della Giunta Comunale adottate ai sensi dell'art. 16 della L. 689/81.
4. La sanzione amministrativa pecuniaria prevista per la violazione delle disposizione del presente regolamento è graduata in relazione alla gravità della violazione nel rispetto dei limiti edittali di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. 267/20000 e smi, che verranno stabiliti con delibera di Giunta Comunale.

### **Art. 39 - Attività di vigilanza e controllo**

1. La Polizia Municipale svolge attività di vigilanza e controllo in ordine al corretto svolgimento delle manifestazioni e alle regolarità delle stesse in adempimento delle disposizioni stabilite nelle concessioni e, per quanto di competenza, a quelle contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 40 - Norme transitorie**

1. Le richieste di rilascio di concessione di suolo pubblico ricevute prima dell'entrata in vigore del presente regolamento sono considerate valide senza necessità di integrazioni, fermo restando l'obbligo, da parte dell'esercente, di presentare la documentazione conforme alla normativa di settore.
2. Gli effetti derivanti da decadenze, decurtazioni o azzeramenti di punteggi decorrono dall'entrata in vigore del presente regolamento.

### **Art. 41 - Norme finali**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, valgono le norme per gli spettacoli viaggianti nonché le norme degli altri regolamenti comunali nella misura in cui le stesse risultano applicabili.
2. Eventuali deroghe al presente regolamento potranno essere disposte dal Sindaco soltanto per motivi di interesse o di ordine pubblico.
3. Il presente regolamento entra in vigore il 15° giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione Consiliare di approvazione.